

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIO SERIO

Nella seduta del 01/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente, esaurita infruttuosamente la fase del reclamo presso l'intermediario, con cui aveva concluso un contratto di finanziamento contro la cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente, chiede a questo Collegio la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma complessiva di 3017,86 euro relativa ad oneri e commissioni afferenti a prestazioni non eseguite a seguito dell'evento estintivo.

L'intermediario, costituendosi, nega l'opacità delle clausole contrattuali di cui si discute ed eccepisce, in particolare, la natura cosiddetta upfront di quelle riguardanti le commissioni bancarie e di intermediazione e le spese istruttorie, nonché il difetto di legittimazione passiva con riguardo agli oneri assicurativi.

### DIRITTO

Va preliminarmente ricordato l'orientamento, cui questo Collegio ha ripetutamente acceduto, secondo cui, in caso di anticipata estinzione del rapporto, individuati gli oneri rimborsabili, il relativo ammontare va determinato utilizzando il criterio del "pro rata temporis" (Collegio di coordinamento n. 6167 del 22 settembre 2014), tenendo conto che,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi upfront e recurring l'intero importo di ciascuna delle voci riferibili a commissioni bancarie, di intermediazione deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (Collegio di Napoli n. 10896/2016) e della ulteriore circostanza che nuoce alla trasparenza contrattuale la previsione in via cumulativa e senza distinzione delle singole attività del costo complessivo.

Ed ancora, in materia di oneri assicurativi vige il principio secondo cui in caso di estinzione anticipata del rapporto il mutuante debba restituire al cliente la parte di premio residuo per il quale il rischio è cessato (Collegio di coordinamento 6167 del 2014 citato).

Alla stregua di tali indirizzi, vanno accolte le domande restitutorie concernenti gli oneri assicurativi (per un ammontare di 125,02 euro) le commissioni bancarie (per un ammontare di 56,81 euro) e quelle di intermediazione (per un ammontare, al netto dei rimborsi effettuati, di 2.122,45 euro), per un totale di 2.704,29 euro oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Non può essere accolta la domanda restitutoria delle spese di istruttoria, essendo le stesse, oltre che di ammontare proporzionato (300 euro complessivi) a quello del prestito netto erogato (32.220,84 euro), dotate del carattere della piena riferibilità ad attività completamente eseguite prima della conclusione del contratto.

Parimenti, non può essere accolta la domanda di rifusione delle spese difensive, mancando i presupposti della prova del maggior danno e della relativa riferibilità alla condotta dell'intermediario, fissati dalla decisione 4618 del 2016 del Collegio di coordinamento.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.704,29, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FABIO SANTANGELI